

03.05.2024

“liquidazione giudiziale”

Gianluca Minniti ha pubblicato su Il Sole 24 Ore una pagina dedicata alla liquidazione giudiziale: disciplina applicabile a seguito della revoca e conflitti tra amministratori e soci in tema di legittimazione per la richiesta di autoliquidazione.

Norme & Tributi

Diritto dell'economia

Revoca della liquidazione giudiziale: amministrazione su doppio binario

Crisi di impresa

Subito efficace la sentenza d'appello ma il ricorso lascia in gioco il curatore

Al debitore l'ordinario; sotto il controllo del curatore la gestione straordinaria

Pagina a cura di
Filippo D'Aquino
Gianluca Minniti

Il Codice della crisi ha innovato la disciplina degli effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dando immediata efficacia alla sentenza che accoglie l'appello del debitore. A differenza di quanto avveniva sotto il vigore della disciplina abrogata, il debitore può beneficiare già all'esito della sentenza favorevole in appello (un giudizio che dovrebbe durare pochi mesi) degli effetti della revoca, senza dover attendere il tempo necessario (a volte diversi anni) affinché la relativa decisione divenga definitiva.

Dalla pubblicazione della sentenza di appello favorevole, l'amministrazione del bene l'esercizio dell'impresa tornano al debitore. Viene meno, così, l'invasivo spopolamento pieno conseguente alla dichiarazione di insolvenza, che aveva portato alcune prassi - sotto il passato regime - a mitigare questo effetto, in caso di revoca del fallimento con decisione non definitiva in quanto impugnata in cassazione, con l'esecuzione dei soli atti urgenti.

Per il vero, il Codice della crisi ha fatto una scelta ibrida. Pur attribuendosi efficacia immediata alla sentenza di revoca della liquidazione, in caso di non definitiva della

liquidazione, è sanzionata in maniera particolarmente incisiva. Se, difatti, gli atti di ordinaria amministrazione («legalmente compiuti») sfuggono alle vicissitudini della procedura revocata, essendo qualificati come fonte di crediti «prevedibili» per i terzi, quelli di straordinaria amministrazione sono colpiti dalla grave sanzione di inefficacia nei confronti dei terzi.

Analogamente, in caso di violazione degli obblighi informativi e segnalazione del curatore, il tribunale può privare il debitore anche dell'amministrazione ordinaria (articolo 63, comma 4).

Il debitore esce, quindi, con l'accoglimento dell'appello dall'inferno dello spopolamento, ma rimane nel limbo delle procedure vigilate.

Questo impianto normativo non è destinato di certo a ridurre il contenzioso. Si pensi alla contestazione sulla natura (ordinaria/amministrazione) degli atti compiuti dal debitore o alle contestazioni sulla natura formale/sostanziale delle violazioni degli obblighi informativi, ai fini delle conseguenti sanzioni giudiziali.

Qualche incertezza vi è, inoltre, quanto agli effetti della decisione della Cassazione sulla sentenza di revoca. Se, infatti, è pacifico che il debitore - divenuta definitiva la revoca - riacquisiti la piena disponibilità dell'impresa, più incerto è il suo destino nel caso in cui la sentenza della Corte d'appello sia cassata con rinvio dalla Cassazione. In questa ipotesi, pare ragionevole sostenere - in continuità con il regime precedente (Cassazione, 3022/2020) - che il curatore possa

Il debitore esce dall'inferno dello spopolamento, ma rimane nel limbo delle procedure vigilate

IL DOCUMENTO DEI CNDCEC

Amministratori e liquidatori giudiziali, le linee guida dei commercialisti

Un documento operativo per amministratori giudiziali e liquidatori giudiziali è stato pubblicato ieri dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili sul proprio sito (commercialisti.it). Il documento di ricerca, intitolato «Linee guida in materia di interferenze tra procedure reali (penali e di prevenzione) e procedure concorsuali», vuole supportare, dal punto di vista scientifico e operativo, gli iscritti all'Albo. L'elaborato, di 40 pagine, fornisce un indirizzo univoco in materia di interferenze tra procedure reali e concorsuali, tenendo presente il quadro dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale

rientrare nella piena disponibilità dell'asse concorsuale solamente con la definitiva conferma della liquidazione giudiziale da parte del giudice del rinvio.

L'ambivalenza della soluzione normativa rende, pertanto, ugualmente urgente la trattazione della fase di ulteriore impugnazione (anche nella eventuale e successiva fase rescissoria) avverso la sentenza di revoca della liquidazione giudiziale.

di FRANCESCO ZAMBONELLA

Non spetta al socio ma all'amministratore portare i libri in tribunale

Poteri societari

La Corte d'appello di Napoli sposa l'inammissibilità dell'istanza del solo socio

La decisione di «portare i libri in tribunale» è spesso foriera di tensioni tra amministratori e soci, in ragione dei divergenti interessi di cui gli stessi sono portatori.

Il Codice della crisi ha decisamente spostato il baricentro in favore dell'organo amministrativo, che si conferma unico legittimato a proporre la domanda di liquidazione giudiziale in proprio. Coerentemente con il nuovo assetto di interessi, la Corte d'Appello di Napoli (sentenza del 21 marzo 2023), soffermandosi sul possibile conflitto tra amministratore giudiziario e soci, ha concluso per l'inammissibilità dell'appello proposto dal socio per difetto di legittimazione ad impugnare.

Il caso di specie - che riguardava la domanda di autoliquidazione presentata ai sensi dell'articolo 37 del Codice della crisi di impresa dall'amministratore giudiziario - ha offerto l'occasione per i giudici della Corte di interrogarsi, anzitutto, sulla sussistenza del potere in capo all'organo gestore di presentare in via autonoma (in assenza di delega assembleare) l'istanza per l'autoliquidazione della società. Inoltre, la Corte si è espressa anche sulla sussistenza in capo ai soci della legittimazione a proporre reclamo in appello contro l'eventuale sentenza di liquidazione giudiziale.

Il provvedimento della Corte napoletana consente di formulare alcune riflessioni sul nuovo assetto dei poteri societari, che - ove insorga l'insolvenza e risulti impossibile superarla con le ordinarie scelte gestionali - impone il trasferimento del potere decisionale dai soci agli amministratori, obbligando questi ultimi ad attivarsi per garantire la conservazione del valore del patrimonio sociale.

Può parlarsi, in questo caso, di un vero e proprio potere-dovere degli amministratori - anche in assenza della relativa autorizzazione assembleare - a presentare istanza di apertura della liquidazione giudiziale. A questa conclusione induce in primo luogo il chiaro intento del diritto dell'Unione di promuovere «senza indugio» ogni comportamento virtuoso, idoneo a prevenire il verificarsi dello stato di insolvenza ex arti-

colò 3 della direttiva (UE) 2019/1023; ove fallisca l'intervento preventivo della crisi, a maggior ragione nessun indugio deve esservi da parte dell'organo gestore in caso di insolvenza conclamata.

In secondo luogo, la lettura data dalla Corte napoletana è coerente con l'impianto complessivo della disciplina interna, che ha ampliato il novero dei soggetti legittimati a promuovere l'apertura della liquidazione giudiziale e che ha potenziato - come si osservava su queste colonne (si veda il Sole 24 Ore del 23 aprile 2024) - il ruolo ben più invasivo del pubblico ministero, circostanza che indirettamente deve compungere gli amministratori a promuovere senza indugio la domanda di autoliquidazione. Sicché l'organo gestore - al fine di prevenire l'eventuale aggravamento del passivo (e le conseguenti responsabilità) dovuto a

ritardo nell'intervento - è stato considerato senz'altro legittimato, anche in assenza della relativa autorizzazione assembleare, a presentare l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale.

Il rovescio della medaglia è l'esclusione, come emerge dal già menzionato provvedimento, della legittimazione del socio a proporre reclamo contro la sentenza di liquidazione giudiziale, in ragione dell'impossibilità che quest'ultimo si faccia promotore di una volontà in contrasto con quella espressa dal legale rappresentante della società, indebolendone l'iniziativa.

Si tratta di orientamento evolutivo rispetto alla giurisprudenza formatasi nel vigore della precedente disciplina (Cassazione, 2957 e 23579 del 2017), anch'essa contraria al riconoscimento della legittimazione del socio, ma sul presupposto dell'esistenza di una valida delibera assembleare autorizzativa alla presentazione dell'istanza. In questo caso, la piena legittimazione dell'organo gestore lo sgancia dall'assetto societario, collocando la sua iniziativa a tutela dell'inerne ceto creditore.

Organo gestore legittimato anche in assenza della autorizzazione assembleare

Pesa il diritto Ue che promuove ogni atto idoneo a prevenire il verificarsi dello stato di insolvenza

ritardo nell'intervento - è stato considerato senz'altro legittimato, anche in assenza della relativa autorizzazione assembleare, a presentare l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale.

Il rovescio della medaglia è l'esclusione, come emerge dal già menzionato provvedimento, della legittimazione del socio a proporre reclamo contro la sentenza di liquidazione giudiziale, in ragione dell'impossibilità che quest'ultimo si faccia promotore di una volontà in contrasto con quella espressa dal legale rappresentante della società, indebolendone l'iniziativa.

Si tratta di orientamento evolutivo rispetto alla giurisprudenza formatasi nel vigore della precedente disciplina (Cassazione, 2957 e 23579 del 2017), anch'essa contraria al riconoscimento della legittimazione del socio, ma sul presupposto dell'esistenza di una valida delibera assembleare autorizzativa alla presentazione dell'istanza. In questo caso, la piena legittimazione dell'organo gestore lo sgancia dall'assetto societario, collocando la sua iniziativa a tutela dell'inerne ceto creditore.

di FRANCESCO ZAMBONELLA

Obblighi informativi imposti al debitore dal giudice di appello, ma la loro osservanza è curata dal tribunale

sentenza di appello (ad esempio, per proposizione del ricorso in cassazione) l'imprenditore non è re-immesso del tutto in bonis, ma rimane in qualche misura assoggettato al controllo del curatore.

Nel legislatore si è fatto strada il timore che il debitore - riacquisita la disponibilità dei propri beni - possa compiere atti idonei a pregiudicare le ragioni dei creditori in assenza del giudizio sulla revoca della liquidazione; la soluzione a questo problema è stata l'introduzione di una governance analoga allo spopolamento attenuato, proprio della disciplina del concordato preventivo, che lascia al debitore l'amministrazione ordinaria dell'impresa e assoggetta quella straordinaria al controllo del curatore.

Inoltre, l'imprenditore viene obbligato a informare (come nel concordato) periodicamente gli organi della procedura in merito alla gestione dell'impresa e alla sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Gli obblighi informativi sono imposti al debitore dal giudice di appello (che ha revocato la liquidazione), ma la loro osservanza è curata dal tribunale, che già vigilava sull'operato del curatore. In altri termini, come si osservava su queste colonne (si veda il Sole 24 Ore del 24 gennaio 2023), il debitore rimane «sotto sciaffio» dei creditori per tramite degli originari organi della procedura liquidatoria, benché revocata.

A tutela di questo singolare equilibrio tra imprenditore e creditori, la violazione sia dei limiti imposti *ope legis* al compimento di atti di straordinaria amministrazione, sia degli obblighi informativi *ope*

IN EDICOLA DAL
30
APRILE
CON IL SOLE 24 ORE A
10,90*€

*Iva al prezzo del quotidiano
Offerta valida in Italia fino al 30 Maggio 2024
Per trovare l'edicola più vicina vai sul sito
www.24orepoint.ilsole24ore.com

OPPURE ONLINE:
offerte.ilsole24ore.com/riformafiscale824

Riforma fiscale e accertamento tributario e concordato preventivo biennale

Guida operativa alle novità e alla disciplina dopo il Dlg 13/2024

Semplificazione del procedimento accertativo e applicazione generalizzata del principio del contraddittorio, riordino delle disposizioni normative concernenti le attività di analisi del rischio e introduzione di specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere, prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito Iva e potenziamento delle tecnologie digitali, incentivazione dell'adempimento spontaneo e certezza del diritto tributario. La Guida del Sole 24 Ore analizza compiutamente tutte le misure volte a rafforzare e razionalizzare la partecipazione del contribuente nel procedimento di accertamento e nel concordato preventivo biennale.

Il Sole
24 ORE

L'APPROFONDIMENTO



SOLE 24 ORE
23 APRILE 2024, PAGINA 36
Sul Sole 24 Ore del 23 aprile scorso, il servizio che spiegava come il pubblico ministero possa chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale indipendentemente dalla pendenza di un procedimento penale. È il Codice della crisi di impresa - hanno scritto gli autori dell'articolo Filippo

D'Aquino e Gianluca Minniti - che «ha inteso favorire i casi di apertura della liquidazione giudiziale, dando maggiore spazio a figure diverse dal creditore, come per il riconoscimento della legittimazione attiva agli organi di vigilanza delle imprese e alle autorità amministrative di controllo».

La sentenza della Corte d'appello di Napoli, cui si fa riferimento nell'articolo qui sopra, risulta coerente con l'impianto complessivo della disciplina interna, che ha ampliato il novero dei soggetti legittimati a promuovere l'apertura della liquidazione giudiziale e che ha potenziato il ruolo ben più invasivo del pubblico ministero.